



**CIRCOLARE N° 11 DEL 8 MARZO 2011**

**SERBATOI DI GPL**  
**Verifica di idoneità dei serbatoi fissi destinati ad alimentare impianti di distribuzione GPL**

La Legge [26 febbraio 2011, n. 10](#) di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Decreto Milleproroghe) introduce molte integrazioni e modifiche ai contenuti del Decreto di partenza.

In particolare, relativamente ai serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc<sup>3</sup>, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli in esercizio da 25 anni presso i depositi di GPL di cui al D.M. 14 maggio 2004, il neo aggiunto c. 16-septies all'art. 2 del D.L., stabilisce che:

*“Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.”*